



Provincia di Siena

PAERP

**Piano delle Attività Estrattive,
di Recupero delle aree escavate e
Riutilizzo dei residui recuperabili
della Provincia di Siena**

NORME

Staff di Pianificazione

Paolo Casprini - Dirigente Settore Politiche Ambientali
Davide Casini - Settore Politiche Ambientali
Massimo Vivi - Settore Politiche Ambientali
Massimo Betti - U.O. Assetto del Territorio
Benedetta Mocenni - U.O. Assetto del Territorio

Collaboratori

Riccardo Farnetani - Bonifica, Forestazione
Giovanna Torpigliani - Settore Politiche Ambientali
Luigi Fasano - Settore Politiche Ambientali
Giovanna Corbelli - Settore Politiche Ambientali
Laura Lorenzetti - Settore Politiche Ambientali



LA PROVINCIA E' UN ENTE CERTIFICATO ISO 14001 ISO 14064 E EMAS

Indice

Art. 1 - Finalità ed obiettivi	2
Art. 2 – Riferimento temporale del P.A.E.R.P.	2
Art. 3 - Contenuti del Piano.....	3
Art. 4 - Elaborati costitutivi	3
Art. 5 - Prescrizioni per la localizzazione delle Aree Estrattive	3
Art. 6 - Prescrizioni per il recupero ambientale di Cave dismesse.....	4
Art. 7 - Prescrizioni per la pianificazione comunale	4
Art. 8 - Individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici	6
Art. 9 - Prescrizioni generali relative alla coltivazione ed al successivo recupero ambientale delle aree estrattive.....	6
Art. 10 - Indicazioni e prescrizioni di dettaglio relative ai piani di coltivazione e recupero ambientale delle aree estrattive	8
Art. 11 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.....	11
Art. 12 - Monitoraggio delle Attività Estrattive	11
Art. 13 - Efficacia del P.A.E.R.P.....	12
Art. 14 - Misure di Salvaguardia.....	12
Art. 15 - Varianti al P.A.E.R.P.	12

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 78/98 il presente Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Siena (P.A.E.R.P.) è l'atto della pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua, per quanto di competenza, gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (P.R.A.E.R.) approvato con D.C.R. n. 27 del 27/02/2007, pubblicata sul B.U.R.T. n. 13 del 28/03/2007.

2. Il P.A.E.R.P. della Provincia di Siena, in quanto elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), assume i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della Regione e nel P.T.C.P. 2010, adottato con DCP n. 18 del 17.03.2010, in conformità ai principi di governo del territorio di cui alla L.R. n. 1/2005, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il P.A.E.R.P. della Provincia di Siena persegue i seguenti obiettivi:

- a) l'attuazione, in conformità con i principi di governo del territorio di cui alla L.R. n. 1/2005 e degli obiettivi di tutela e dei contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Siena, dei principi contenuti nella L.R. n. 78/98, nelle forme ambientalmente ed economicamente sostenibili, dei contenuti della vigente pianificazione regionale in tema di escavazione;
- b) il contenimento del prelievo delle risorse non rinnovabili anche attraverso il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio e provenienti dalle attività di costruzione e demolizione;
- c) l'individuazione di misure tecniche per la efficace risistemazione dei luoghi dopo la cessazione di attività estrattive;
- d) l'efficace promozione, nelle forme ambientalmente ed economicamente sostenibili, del recupero di aree di escavazione dismesse ed in abbandono, e non recuperate, per le quali non esistano effettive garanzie per l'effettivo recupero;
- e) il graduale perseguimento del principio della progressiva concentrazione dei poli estrattivi e di prima lavorazione dei materiali inerti, garantendo comunque la necessaria articolazione in maniera da garantire risposte efficaci nelle diverse aree territoriali della Provincia;
- f) l'introduzione di efficaci forme di monitoraggio delle attività di escavazione attraverso il coinvolgimento dei comuni sede di cava e delle aziende di escavazione ai fini di una attenta e precisa valutazione degli effetti delle presenti norme ed anche al fine di valutare effettive esigenze relative a nuovi eventuali fabbisogni del territorio provinciale ed anche a livello nazionale ed internazionale, sulla base delle previsioni relative al riferimento temporale di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Riferimento temporale del P.A.E.R.P.

1. In conformità con quanto stabilito nell'atto D.C.P. n. 48 del 27/06/2008 di avvio del procedimento, il riferimento temporale del dimensionamento del P.A.E.R.P. della Provincia di Siena è stimato fino al 31/12/2017. I flussi annui di produzione per singola categoria di prodotto così come previsti nella Relazione Generale al presente Piano costituiscono il valore di produzione da raggiungere con discostamento ammissibile del 10% sia per la produzione dei materiali del Settore 1 sia per la produzione di materiali del Settore 2. Relativamente ai materiali del Settore 1 costituiti da inerti di pregio e non, il dato assunto come valore di produzione da raggiungere coincide con la previsione PRAER per il periodo temporale di validità dello stesso (fino al 2012); nel lasso temporale 2013-2017 il valore suddetto è rappresentato dal dato di previsione del PAERP fatti salvi aggiornamenti/adequamenti del PRAER e/o del PAERP. La Provincia, sulla base dei dati emergenti dal monitoraggio delle attività di escavazione, di cui al successivo art. 12 ed al fine di garantire il rispetto dei valori annuali di produzione degli aggregati, verifica annualmente i quantitativi escavati e, con cadenza almeno biennale, riscontra la rispondenza dei dati reali rispetto al quadro previsionale sull'arco temporale di riferimento anche al fine di valutare la necessità di possibili azioni di adeguamento da attivare tramite eventuali varianti al presente P.A.E.R.P. Per ogni progetto, in fase autorizzativa, la Commissione Tecnica di cui al successivo art. 12, verifica la compatibilità dei volumi di progetto da escavare annualmente con i valori annuali di produzione di settore previsti a livello provinciale nell'arco temporale di riferimento tenendo conto di eventuali minori quantità escavate in anni precedenti, a partire dalla data di approvazione del PRAER, verificate tramite le attività di monitoraggio di cui al succ. art. 12, che potranno andare ad aumentare il saldo disponibile. Qualora i quantitativi aggiuntivi di progetto costituiscano un discostamento superiore al 10% dal valore annuale di produzione previsto, anche tenendo conto di eventuali saldi attivi

di settore derivanti da minori quantità escavate negli anni precedenti, l'avvio delle attività di escavazione sarà possibile solo con la riduzione e/o la posticipazione dei quantitativi previsti per i periodi di riferimento.

Art. 3 - Contenuti del Piano

1. Ai sensi dall'art. 8 della L.R. 78/98, il P.A.E.R.P. della Provincia di Siena contiene:

- a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal P.R.A.E.R. e delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle attività estrattive in corso;
- b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento ed ai criteri per la loro individuazione definiti dal P.R.A.E.R., quali riferimento per la successiva e necessaria attività di pianificazione comunale di adeguamento;
- c) indirizzi per la pianificazione comunale riferiti ai seguenti aspetti: il coordinamento delle attività estrattive nei bacini di cava contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessate; l'individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici, compatibilmente con la tutela delle risorse lapidee e del territorio interessato; il recupero ambientale di cave dismesse in condizioni di degrado ambientale e per le quali non vi siano garanzie e/o impegni per la risistemazione; sistemi di coltivazione e di risistemazione ambientale;
- d) i termini per l'adeguamento al P.A.E.R.P. della pianificazione comunale;
- e) le misure di salvaguardia e disposizioni di carattere transitorio necessarie per una coerente attuazione delle disposizioni del P.A.E.R.P.;
- f) il programma di monitoraggio del P.A.E.R.P. anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito dal P.R.A.E.R..

Art. 4 - Elaborati costitutivi

1. Il P.A.E.R.P. è costituito dai seguenti elaborati:

- P.1 - Relazione generale
- P.2 - Cartografie delle risorse e dei giacimenti – 1:10.000
- P.3 – Cartografie delle Prescrizioni localizzative -1:10.000\1:5.000
- P.4 - Cartografie delle cave storiche - 1:5.000
- P.5 - Cartografie delle aree soggette a recupero ambientale - 1:5.000
- P.6 - Carta riepilogativa delle prescrizioni localizzative, delle aree suscettibili di recupero ambientale e delle cave storiche
- P.7 - Norme
- P.8 - Relazione di incidenza

Art. 5 - Prescrizioni per la localizzazione delle Aree Estrattive

1. La Carta delle prescrizioni localizzative delle Aree Estrattive, in scala 1:10.000, riporta le prescrizioni per la localizzazione delle aree estrattive che, ai fini dell'attuazione del dimensionamento stabilito fino al 31.12.2017 dalla Relazione Generale del PAERP, devono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali con gli approfondimenti previsti al punto 1.2 dell'elaborato 2 del PRAER -“Prescrizioni e criteri per l'attuazione del PRAER”.

2. I Comuni dovranno provvedere alla perimetrazione di dettaglio delle aree da destinare ad attività estrattiva individuate nella cartografia di cui al precedente art.. 4 comma 1 punto 1.2 - b.

3. Le prescrizioni relative a tali aree dovranno essere conformi agli indirizzi relativi alle attività di coltivazione ed agli interventi di ripristino previsti dalle presenti prescrizioni.

4. Il Comune può discostarsi dalle prescrizioni localizzative e dagli altri indirizzi specifici eventualmente contenuti nella relativa cartografia nei limiti e secondo le modalità nella stessa stabilite. Comunque, eventuali, modifiche del perimetro di un'area riportata nella Carta delle prescrizioni localizzative delle Aree Estrattive, in scala 1:10.000, potranno determinare, al massimo, variazioni non superiori al 10%, della superficie dell'area, al netto delle superfici eventualmente già autorizzate all'escavazione.

5. Le eventuali modifiche al perimetro dell'area estrattiva rispetto alle previsioni del PAERP, nel limite dei parametri sopra individuati dovranno comunque essere contenute all'interno delle aree di Giacimento individuate nella relativa cartografia del PAERP.

6. In caso di scostamento deve comunque essere data garanzia del rispetto dei contenuti, delle finalità e degli obiettivi riportati nell'art. 1 delle presenti Norme.

Art. 6 - Prescrizioni per il recupero ambientale di Cave dismesse

1. La Carta delle Cave dismesse soggette a recupero ambientale, in scala 1:10.000, individua le cave dismesse con elementi più o meno marcati di degrado ambientale, per le quali non vi sia garanzia per il relativo recupero e per le quali si ritiene utile ed opportuno un loro recupero ambientale di carattere generale o parziale.

La variante dovrà prendere in attento esame l'aspetto morfologico ed il livello di rinaturalizzazione avvenuto ed in corso del sito, al fine di valutare la fattibilità e la sostenibilità ambientale dell'operazione di recupero ambientale, fermo restando la necessità di attuare operazioni funzionali a garantire standard di sicurezza.

2. I Comuni possono attivarsi per il recupero ambientale delle cave dismesse, nel rispetto delle norme di cui al Punto 4 della Parte II dell'Elaborato 2 al P.R.A.E.R. – *Prescrizioni e criteri per l'attuazione del P.R.A.E.R.* con riferimento alle aree individuate nella Carta delle Cave soggette a recupero ambientale di cui al precedente art. 4 comma 1 punto 1.2-c) anche per aree esterne ai perimetri delle aree individuate nelle cartografie del PAERP attraverso specifica variante al regolamento urbanistico ed al piano strutturale, avvalendosi del quadro conoscitivo e degli indirizzi contenuti nel P.A.E.R.P..

In tali casi, la convenzione da sottoscrivere prima del rilascio da parte dei comuni dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per il recupero dovrà garantire che gli interventi di recupero ambientale avvengano in modo conforme ai valori paesaggistici ed ambientali dell'intorno di riferimento.

3. Le autorizzazioni comunali che in tale contesto prevedano anche interventi di nuova escavazione, di movimentazione di terre e di materiali lapidei al fine di favorire l'azione di recupero ambientale dovranno rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 2; sono ammesse modifiche ai perimetri individuati nella cartografia di cui al precedente comma 1 solo se il comune dimostra che la modifica è funzionale e necessaria per conferire all'area l'assetto morfologico desiderato, anche in relazione a previsioni urbanistiche specifiche che interessino l'area medesima.

4. Nel caso in cui il progetto di ripristino ambientale sia relativo ad aree ubicate all'interno di SIR, il progetto dovrà essere elaborato con la collaborazione di esperti naturalisti.

Art. 7 - Prescrizioni per la pianificazione comunale

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono riferite alle modalità e prescrizioni che i Comuni della Provincia di Siena dovranno rispettare nell'ambito degli atti della pianificazione comunale di adeguamento al P.A.E.R.P..

2. Eventuali difformità, che potessero rendersi necessarie relativamente ad alcuni elementi dovranno essere ampiamente motivate sulla base di documentazioni, analisi e valutazioni di dettaglio. In ogni caso dovranno essere comunque garantiti il rispetto dei contenuti e delle finalità ai quali si ispirano le presenti prescrizioni.

3. Negli atti di adeguamento al PAERP, i Comuni dovranno formulare adeguate prescrizioni ed indirizzi, sulla base delle presenti norme e del contesto territoriale e ambientale di riferimento per l'attività di coltivazione e di risistemazione delle

aree estrattive, che dovranno essere recepiti nei progetti di coltivazione e recupero, al fine di poter avviare il procedimento autorizzativo comunale di cui agli artt. 12 e segg. della L.R.T. n. 78/1998.

In tali atti è fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, al termine della attività di coltivazione e di ripristino ambientale dovrà essere prevista la rimozione degli impianti e delle infrastrutture a servizio dell'attività estrattiva.

4. Le norme di adeguamento relative alle aree estrattive, con esclusione di quelle ricadenti all'interno dei SIR dovranno prevedere la possibilità per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione (C&D); i comuni, in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico alle previsioni del PAERP, dovranno prevedere specifiche prescrizioni che prevedano la possibilità e le modalità per attivare lavorazioni, trattamento e recupero di tali rifiuti anche riutilizzando tutti o parte degli impianti già presenti nell'area per le attività di escavazione.

Nelle aree sensibili per la vulnerabilità degli acquiferi dovranno essere adottati accorgimenti particolari che prevedano l'impermeabilizzazione delle aree di deposito dei materiali da sottoporre a recupero ed un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli.

5. Nello stabilire la durata delle autorizzazioni all'escavazione, i comuni dovranno tenere conto dei seguenti aspetti:

- a) dimensioni e cubatura dell'area estrattiva complessiva e dei singoli lotti;
- b) esigenze e capacità produttive degli esercenti dell'attività;
- c) opportunità di far coincidere i rinnovi autorizzativi con le eventuali autorizzazioni ai fini dei vincoli che necessitano di rinnovi periodici (vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico,).

Le autorizzazioni, fatti salvi casi particolari espressamente dimostrati e verificati in sede progettuale, potranno essere rilasciate solo dopo che sia dimostrato che sono state realizzate le opere di recupero morfologico previste dal progetto del lotto precedentemente autorizzato. Il recupero vegetazionale potrà avvenire anche successivamente, durante la coltivazione del lotto successivo, qualora ritenuto più opportuno in relazione ad esigenze agronomiche di messa a dimora o semina delle essenze previste.

6. Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, da attivare preventivamente rispetto a quelle autorizzative, dovranno essere applicate considerando il progetto nel suo complesso, indipendentemente dalla durata complessiva dell'attività e di quella dei singoli lotti.

7. Le aree di cava potranno essere impiegate anche come piazzali di stoccaggio pubblici, come indicati dall'art. 36 della L.R. 78/98, per le "terre e rocce da scavo" provenienti da attività quali bonifiche agrarie, escavazione per invasi ed altri scavi autorizzati. A tal fine il Comune potrà stipulare accordi o convenzioni con il soggetto esercente per la gestione dell'attività per conto del comune stesso.

8. Nel caso in cui le aree estrattive individuate dalle cartografie delle "prescrizioni localizzative" evidenzino la presenza di vincoli condizionanti, le norme urbanistiche di adeguamento dovranno prevedere espressamente che il progetto di coltivazione ed il piano di recupero ambientale evidenzino e contengano idonee misure di mitigazione degli impatti prevedibili.

9. I comuni, in sede di variante di adeguamento al PAERP dovranno necessariamente verificare:

1. eventuali interferenze con la pianificazione di bacino, applicando le specifiche prescrizioni atte a garantire adeguati livelli di sicurezza per le aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica;
2. il rispetto delle Istruzioni tecniche di cui al DPGR 10/R del 23.02.2007;
3. la necessità per l'applicazione dei criteri del DPGR 26/R-2007, con riferimento alle aree a pericolosità idraulica molto elevata ed elevata;
4. la presenza di eventuali zone di protezione ambientale così come previste dall'art. 32 della LR 86/94, ai fini della tutela della risorsa termale;
5. la presenza di eventuali interferenze con i Piani operativi di cui all'art. 2 della LR 29/2007;
6. I progetti di coltivazione relativi a previsioni di cava ricadenti in aree di cui alle norme di PAI dovranno essere sottoposti a preventivo parere di coerenza dei rispettivi Comitati Tecnici al fine di consentire la verifica relativamente alle dinamiche delle pianure esondabili attive e possibili effetti ambientali per le risorse acqua e suolo.

Art. 8 - Individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici

1. La Provincia di Siena individua fra le risorse del P.R.A.E.R., le aree per il reperimento di materiali di cui sia accertato il valore storico in quanto il materiale è stato impiegato per opere architettoniche. Tali siti, rappresentando una risorsa rara e spesso irripetibile altrove per il restauro e la manutenzione dei monumenti, possono contenere cave, compatibilmente con la tutela del territorio interessato, solo per l'estrazione di quantitativi necessari ai progetti di restauro opportunamente documentati e accettati ed i Comuni possono autorizzarne il prelievo solo per il restauro di OO.PP. o interventi prescritti dalle competenti Soprintendenze.
2. Lo strumento urbanistico comunale, anche sulla base di quanto previsto dal PAERP individua le cave e le zone di reperimento di materiali ornamentali storici e stabilisce le quantità da prelevare e le modalità necessarie a rendere la loro estrazione compatibile con la tutela del territorio interessato.
3. I soggetti interessati a specifici prelievi di materiali ornamentali storici devono chiederne l'autorizzazione di cui all'articolo 12 e seguenti della L.R. 78/1998 al comune interessato sulla base di un progetto che contiene inoltre:
 - a) il richiamo esplicito della necessità di approvvigionamento del materiale ornamentale storico, risultante dall'autorizzazione o dalle prescrizioni delle competenti Soprintendenze;
 - b) la quantità di materiale richiesta;
 - c) le modalità da adottare per l'estrazione ed il successivo ripristino dei luoghi interessati dall'escavazione e dal transito dei mezzi utilizzati;
 - d) le modalità intese a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le indicazioni del Piano regionale riportate al punto 3.4 dell'Elaborato II – *Prescrizioni e criteri per l'attuazione del PRAER*.

Art. 9 - Prescrizioni generali relative alla coltivazione ed al successivo recupero ambientale delle aree estrattive

1. I comuni approvano i piani di coltivazione e di risistemazione ambientale a condizione che gli stessi rispettino puntualmente le seguenti norme.
2. Per quanto concerne le prescrizioni per il contenimento dell'impatto visivo, fatti salvi casi particolari espressamente dimostrati e verificati in sede progettuale, i piani di coltivazione, dovranno essere impostati su lotti di dimensioni areali e cubatura tali da prevedere, per quanto possibile, la contestualità tra coltivazione e recupero ambientale; dovrà essere ridotto il più possibile il periodo temporale di esposizione visiva della porzione di cava interessata da lavorazione. In ogni caso i progetti di coltivazione dovranno valutare tutte le possibilità esistenti al fine di poter effettuare interventi di recupero morfologico e vegetazionale durante le fasi di coltivazione e prima del completo sfruttamento della cava. L'esercente dell'attività potrà richiedere annualmente, lo svincolo dalla polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'esecuzione del progetto generale di recupero ambientale, relativamente alla quota parte degli oneri relativi ai lavori eseguiti. Se la cava ricade nel cono di visibilità di recettori sensibili di interesse paesistico, si dovrà provvedere a schermare con essenze vegetali autoctone (arboree e arbustive) e con l'esclusione della robinia la parte esposta della cava. Tali piantumazioni potranno costituire fasi preliminari del progetto di risistemazione.
3. Per quanto concerne le prescrizioni relative a garantire l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche ed il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, nelle aree sensibili di classe 2 di cui al PTCP 2010, adottato con DCP n. 18 del 17.03.2010 ed in quelle relative ai corpi idrici sotterranei significativi di cui al Piano di tutela delle acque della Toscana, approvato con DCRT n. 6 del 25.01.2005 si applicano le procedure di cui al successivo art. 10 comma 12.
4. Gli interventi in aree boscate che costituiscano trasformazione del bosco si configurano come caso eccezionale e potranno essere previsti esclusivamente nell'ambito della normativa regionale di riferimento.

5. La conformazione e la gestione delle cave non dovranno produrre modifiche significative nel deflusso idrico superficiale. In caso di interventi di risistemazione che prevedano la formazione di uno specchio d'acqua permanente, questo non potrà essere collocato lungo un corso d'acqua preesistente né intercettarne i sedimenti e le acque (per scorrimento superficiale o sotterraneo).

6. Al fine di assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, nella gestione dei materiali di cava, dei prodotti di dilavamento dalle superfici esposte dall'attività di escavazione e di sistemazione delle pertinenze del sito estrattivo, dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti, onde evitarne il deflusso nel reticolo idrografico esterno all'area estrattiva. Il progetto di coltivazione e recupero della cava dovrà contenere il "Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti", ai sensi della DPGRT 8.09.2008, n. 46/R che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell'attività, limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Per il trattamento delle acque dilavanti e di processo si dovranno privilegiare soluzioni tecnologiche che permettano un minor impegno di superficie (quali nastropresse, filtropresse,), limitando la realizzazione di bacini di decantazione.

7. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate alla tutela della salute, nel caso in cui nell'attività di coltivazione emerga la presenza di materiali quali amianto o altre sostanze contenenti metalli pesanti in forme chimiche pericolose o altri tipi di mineralizzazioni dannose per la salute dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione e mitigazione previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e realizzate opportune opere di controllo per impedire la dispersione degli inquinanti a seguito della loro liberazione dalla condizione naturale, per la salvaguardia della popolazione interessata. In tali casi il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà attivare apposite forme di monitoraggio ambientale relativamente alle sostanze pericolose che potessero essere rilasciate dall'impianto.

8. I progetti di coltivazione dovranno prevedere efficaci misure di mitigazione dei rumori e delle vibrazioni, e comunque, in misura tale da contenere i valori nei limiti previsti dalla normativa vigente, specialmente in corrispondenza di centri abitati o residenze sparse, posti in prossimità dell'area estrattiva.

9. Per quanto concerne le prescrizioni relative al contenimento dell'impatto relativo alle emissioni di polveri nell'atmosfera, dovranno essere utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che assicurino l'abbattimento delle polveri sia in cava, sia nel trasporto dei materiali.

10. Al fine di minimizzare i rischi di instabilità dei fronti di scavo e dei versanti interessati nelle aree estrattive, i piani di coltivazione dovranno essere impostati in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua nelle aree di cava, causati dall'eventuale accumulo di acque meteoriche e di scorrimento superficiale; è ammessa la formazione di bacini di raccolta, funzionali alla conduzione dell'attività stessa, che dovranno essere oggetto di progettazione nell'ambito del piano di coltivazione della cava e di relativa autorizzazione ai sensi delle norme in materia di concessione di derivazione di acque pubbliche. Gli interventi di recupero ambientale e di definitiva messa in sicurezza dei siti estrattivi devono essere previsti nel progetto, secondo cronoprogrammi che dovranno indicare, con cadenza al massimo biennale la successione degli interventi di risistemazione dei lotti via via escavati, contemporaneamente all'escavazione di nuovi lotti previsti nel progetto.

11. I progetti di recupero ambientale dovranno essere sempre realizzati ed approvati sulla base dei valori paesaggistici, ambientali e territoriali dell'area interessata.

12. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti da attività di estrazione dovranno essere rispettate le norme di cui al D.Lgs. 117/2008. Per quanto concerne la gestione dei rifiuti speciali prodotti durante le varie fasi di lavorazione dovranno essere rispettate le norme di cui al D.Lgs. 152/2006. Ogni progetto di coltivazione dovrà essere dotato di un apposito Piano di Gestione dei Rifiuti finalizzato ad incentivarne il recupero e/o il riutilizzo nonché il corretto smaltimento.

13. Nei siti di cava, con esclusione di quelli ricadenti all'interno dei SIR, potranno svolgersi anche attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di C&D. In tal caso sia il piano di coltivazione che il piano di gestione dei rifiuti di cui al precedente punto 11 dovranno fare specifico riferimento a tale attività. La variante urbanistica di adeguamento al PAERP dovrà inoltre prevedere, compatibilmente con le caratteristiche dell'area, la possibilità che

l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi possa proseguire dopo la conclusione delle attività di escavazione e recupero dell'area.

14. La variante urbanistica di adeguamento al PAERP dovrà prevedere, compatibilmente con le caratteristiche dell'area, la possibilità che al termine della coltivazione e successivo recupero ambientale, l'area possa essere impiegata per attività di produzione di energia da fonti rinnovabili.

15. Nel caso in cui un'area estrattiva sia interessata da vincoli condizionanti, il progetto di coltivazione ed il relativo piano di recupero dovranno tenerne conto, prevedendo le necessarie azioni di mitigazione e minimizzazione degli impatti prevedibili.

16. Qualora una stessa area estrattiva sia in disponibilità di più di un soggetto interessato ad esercitare l'attività di escavazione il comune adotta le procedure di cui all'art. 17 della LR 78/1998, promuovendo la costituzione di un consorzio volontario. Nei casi in cui, in relazione al contesto paesaggistico-geomorfologico, alle dimensioni ed alle condizioni di accessibilità dell'area estrattiva, si renda necessario realizzare infrastrutture comuni di servizio all'attività estrattiva (strade di accesso e carreggio, recinzione perimetrale, impianti di lavorazione primaria e secondaria, servizi, ...) da condividere tra i diversi gestori sarà da preferire la realizzazione di un progetto di coltivazione e recupero ambientale unico per tutta l'area.

17. Ai fini del controllo delle attività di cava e delle operazioni di recupero in esercizio, le aree interessate dovranno essere dotate di una rete di termini topografici permanenti dotati di monografia ed edotipo.

18. Nelle aree di cava collocate all'interno dei SIR, i progetti di ripristino dovranno prevedere espressamente misure rivolte alla ricostruzione dell'habitat eventualmente interessato e/o idonee misure compensative.

Art. 10 - Indicazioni e prescrizioni di dettaglio relative ai piani di coltivazione e recupero ambientale delle aree estrattive

1. I comuni, in sede di variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, al PAERP ed in fase di valutazione dei progetti di coltivazione e recupero ambientale, dovranno tenere conto delle seguenti ulteriori indicazioni e prescrizioni.

2. Il materiale di scoperchiamento del giacimento (suolo ed eventuale materiale sterile) dovrà essere conservato all'interno dell'Area estrattiva e riutilizzato in fase di recupero morfologico e ambientale. Il suolo dovrà essere conservato con gli accorgimenti necessari al fine di evitarne il dilavamento ad opera delle acque superficiali; qualora sia previsto il suo stoccaggio per un periodo superiore ad un anno si dovrà prevedere l'inerbimento dello stesso. Per la ricostituzione del suolo in fase di recupero morfologico potrà essere impiegato anche compost di qualità certificato.

3. La tecnica di escavazione dovrà essere scelta in funzione delle caratteristiche del giacimento oggetto di coltivazione. Il progetto dovrà contenere una relazione che dia conto della scelta della tecnica di escavazione più idonea ed adottata, valutando tutte le possibili alternative. L'uso dell'esplosivo è ammissibile solo dove ne è dimostrata la necessità e l'inefficacia delle altre tecniche di escavazione e dove sia dimostrato che il suo impiego rispetto ad altri sistemi di scavo non comporta impatti rilevanti ed irreversibili sul contesto territoriale e ambientale; in tali casi potranno essere utilizzati esclusivamente prodotti esplosivi riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. E' ammesso l'utilizzo dell'esplosivo all'interno di aree SIR, ZPS, o Riserve naturali, unicamente nei casi sopra indicati e previa valutazione di incidenza; tale valutazione dovrà essere condotta anche nei casi in cui l'esplosivo sia impiegato in aree estrattive ubicate al contorno delle suddette aree di tutela.

4. Per le aree estrattive di materiali ornamentali, premesso che l'utilizzazione della risorsa lapidea deve essere tesa alla massima valorizzazione degli stessi, i comuni, in sede di variante di adeguamento del loro Strumento Urbanistico al PAERP, dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

a) sono classificati materiali ornamentali quei materiali litoidi escavati sia in blocchi squadrate o informi sia in lastre grezze, utilizzati per la produzione di lastre lavorate e affini, quali listelli e masselli ad esclusione dei materiali frantumati.

b) la percentuale minima di resa in materiale ornamentale, come descritto al punto a), deve essere del 20%, con verifiche su base annuale e sulla base delle previsioni del progetto di coltivazione complessivo. I comuni adottano soluzioni finalizzate alla verifica del rispetto di tali quantitativi minimi sia in fase di autorizzazione dei progetti di coltivazione sia, soprattutto, attraverso una puntuale azione di vigilanza nella conduzione delle attività

c) la tecnica di escavazione deve essere funzionale all'utilizzo "ornamentale" dei materiali. L'uso dell'esplosivo è vietato come tecnica principale di escavazione; l'uso del martellone è vietato come tecnica principale di coltivazione mentre può essere ammesso per operazioni di scoperchiamento del giacimento, realizzazione e demolizione di piste di arroccamento ed altre infrastrutture, disaggio, per il rimodellamento in fase di recupero e per la frantumazione delle porzioni rocciose non sfruttabili a fini ornamentali; per quest'ultimo caso dovrà essere dimostrata la necessità di eseguire tali operazioni all'interno dell'area estrattiva. Per i casi sopra esposti può essere eccezionalmente previsto anche l'uso dell'esplosivo, dopo averne dimostrata la necessità e la non sostituibilità con altre tecniche.

La percentuale di resa in materiale ornamentale del 20% dovrà essere raggiunta dal secondo anno di attività. Nel caso in cui tale obiettivo non sia raggiungibile, anche sulla base di evidenze di tipo tecnico, l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata.

5. Nelle Aree estrattive ubicate nelle vicinanze di zone classificate a vincolo archeologico ex Legge 1089/39 o di interesse archeologico, anche presunto, i comuni stabiliranno norme relative alle modalità di gestione degli scavi ed in particolare valuteranno la necessità di prevedere la "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico" di cui all'art. 2 ter e quater della Legge 109/2005.

6. Conformemente alle norme dello schema di PTC adottato con DCP n. 18 del 17.03.2010, le nuove aree estrattive localizzate all'interno di aree a maggiore sensibilità (classe 1 del PTC) per la vulnerabilità degli acquiferi strategici (Monte Maggio-Montagnola Senese, Monte Amiata, Dorsale Rapolano Monte Cetona), avendo come riferimento le condizioni topografiche naturali, sono da ritenersi:

- a) Incompatibili per soggiacenza della falda minore o uguale a 10 m dal piano campagna;
- b) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 10 m, ma minore di 50 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 5% della reale soggiacenza locale;
- c) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 50 m, ma minore di 100 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 10% della reale soggiacenza locale;
- d) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 100 m, ma minore di 150 m dal piano campagna, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 20% della reale soggiacenza locale;
- e) Compatibili per soggiacenza della falda maggiore di 150 m, qualora si prevedano interventi di escavazione che non superino il 30% della reale soggiacenza locale.

7. La disciplina di cui al comma precedente non si applica:

- a) per le aree di giacimento nell'ambito delle quali, prima dell'approvazione del presente Piano, sono già state autorizzate attività di escavazione sulla base della pianificazione regionale del PRAE;
- b) per le aree dei giacimenti del PAERP ove sia dimostrato, sulla base di dati oggettivi e tramite le procedure cui all'art. 10.1.4 dello schema di PTC 2010, adottato con DCP n. 18 del 17.03.2010, che il giacimento potenzialmente interessato dalla coltivazione non ospita una falda acquifera permanente;
- c) per le localizzazioni di cave di prestito per opere di interesse locale, regionale o statale;

8. La localizzazione delle aree di cui ai commi 6 e 7 deve sempre risultare esterna alla Zona di Rispetto (ZR ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 94: *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*) definita con criterio temporale; in ogni caso tali aree estrattive devono essere ubicate a distanza tale da non interferire idrogeologicamente con le captazioni suddette, e comunque tale da non pregiudicare l'alimentazione delle medesime.

9. In ogni caso per le attività estrattive localizzate all'interno delle Aree sensibili di classe 1, come definite dal PTCP:

- a) i progetti di coltivazione e recupero ambientale dovranno contenere tutti gli accorgimenti necessari per l'eliminazione del rischio di potenziale inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
- b) i progetti dovranno prevedere, per il periodo strettamente necessario e funzionale all'attività di scavo, opere di impermeabilizzazione delle superfici su cui insistono infrastrutture ed eventuali impianti nonché sistemi di captazione e

stoccaggio delle acque di pioggia e dilavamento in cisterne e/o pozzetti dimensionati opportunamente per accumulare le acque di prima pioggia, senza che sia possibile generare scarico di queste acque reflue di tipo industriale;

c) il piano di coltivazione dovrà privilegiare, nell'ambito del processo produttivo, il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti e delle acque di processo recuperate, limitando allo stretto necessario gli scarichi idrici e gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Gli eventuali scarichi idrici prodotti dovranno essere oggetto di un opportuno trattamento che garantisca il perseguimento di elevati standard di qualità. I sistemi di trattamento da preferire in questi casi sono quelli per fitodepurazione mentre la subirrigazione è ammessa unicamente per gli scarichi domestici e solo previa dimostrazione della capacità di depurazione del terreno prima che il refluo possa giungere ad interessare la falda acquifera sottesa.

d) il piano di coltivazione non potrà prevedere stoccaggi di oli, carburanti o altre sostanze potenzialmente inquinati che non siano strettamente funzionali all'attività di cava ed in quantità indispensabili a soddisfare il fabbisogno quindicinale di tutti i mezzi operanti. Le aree di stoccaggio di tali materiali dovranno essere dotate di idonea copertura e realizzate con le soluzioni tecniche adeguate ad eliminare ogni possibile rischio di sversamento, anche accidentale, delle sostanze conservate;

e) il piano di coltivazione dovrà prevedere la realizzazione di un'area coperta ed impermeabilizzata e dotata di sistema di drenaggio e raccolta di eventuali sversamenti, dedicata alle eventuali operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera e trasporto, se previste dal piano di coltivazione; il rifornimento non potrà mai avvenire al di fuori dell'area attrezzata, ad esclusione dei mezzi d'opera individuati dal progetto di coltivazione che possono avere problemi di mobilità. Tale evenienza deve essere documentata nel piano di coltivazione ed in questi casi i rifornimenti saranno effettuati utilizzando tecniche che riducano al minimo possibile il rischio di sversamenti accidentali. In questi casi le autobotti dovranno stazionare nelle aree di cava non impermeabilizzate per il tempo strettamente necessario al rifornimento.

f) le eventuali operazioni di manutenzione dei mezzi d'opera e trasporto che si rendesse necessario eseguire all'interno dell'area estrattiva dovranno essere condotte in apposita area impermeabilizzata e dotata di cordoli perimetrali e sistemi di raccolta di eventuali sversamenti accidentali in modo da impedire ogni contatto con il terreno;

g) le attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, provenienti da attività di C&D, devono prevedere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni possibile contatto diretto dei rifiuti inerti e delle acque di dilavamento, con il suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee. Tale attività dovrà essere prevista dal progetto di coltivazione che dovrà contenere tutti gli elaborati tecnici descrittivi necessari.

10. Per le Aree estrattive poste in area di pianura, al fine di limitare interferenze tra attività di escavazione e regime idrologico delle acque di infiltrazione, il piano di coltivazione dovrà prevedere l'escavazione per lotti organizzati in modo da mantenere delle "aree di non escavazione" tra lotti distinti e, laddove la qualità del terreno naturale sia tale da non garantire una adeguata permeabilità, la realizzazione di setti drenanti formati con materiale naturale, al fine di garantire il drenaggio delle acque e l'infiltrazione nel sottosuolo.

Tale norma non si applica nel caso in cui i progetti di coltivazione prevedano il recupero ambientale con la creazione di invasi e aree umide, senza la ripiena dei vuoti di coltivazione.

La fattibilità di tale operazione dovrà comunque essere attentamente valutata, con riferimento alle ripercussioni ambientali, naturalistiche, paesaggistiche e funzionali dell'area interessata.

11. La morfologia finale delle aree estrattive sottoposte a recupero ambientale dovrà essere scelta in funzione delle dimensioni dell'area interessata. In particolare per cave di pianura, i comuni dovranno valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione di eventuali invasi artificiali nei casi in cui l'ampiezza dell'area escavata ed il volume di materiale per la ripiena siano tali richiedere tempi di attuazione incompatibili con un rapido recupero delle aree interessate. Fermo restando la necessità di progettare il recupero morfologico finale dell'area estrattiva garantendo la stabilità dei versanti a lungo termine, nei casi di cave di monte o collina saranno da preferire morfologie finali a fronte unico inclinato; per le cave di materiale ornamentale, in cui la coltivazione avviene per taglio, è ammessa la morfologia a gradoni.

In ogni caso i gradoni dovranno essere realizzati con roccia "in posto" escludendo la possibilità che si possa ricostruire la morfologia a gradoni con materiale di riporto. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dei fronti rocciosi, in attesa del completo recupero ambientale, da effettuarsi con l'utilizzo di essenze vegetali autoctone (arboree ed arbustive, con esclusione della robinia, i dovrà procedere preferibilmente all'ossidazione artificiale, utilizzando prodotti non pericolosi accompagnati da scheda di sicurezza che dovrà essere allegata alla documentazione di progetto.

12. Nei siti estrattivi ricadenti nelle aree di cui al precedente art. 9 comma 3 al fine di garantire l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche ed il mantenimento dei livelli qualitativi e

quantitativi delle acque di falda preesistenti agli interventi di escavazione, non dovrà essere modificata la geometria degli spessori di depositi inerti naturali che ospitano una falda acquifera permanente o comunque rilevante per l'ambiente e gli habitat, per tutto lo spessore dell'escursione freatica. A tutela della potenzialità di accumulo idrico e della qualità chimico-fisica della risorsa sotterranea, il franco tra la superficie di massima escavazione ed il livello freatico medio calcolato sulla base di misurazioni mensili eseguite per almeno un anno solare della falda, ove presente, dovrà essere di almeno mezzo metro, salvo quanto diversamente indicato negli indirizzi specifici, riferiti a singola area estrattiva individuata, così come riportati nella Carta delle Prescrizioni localizzative delle aree estrattive. La quota del livello piezometrico verrà registrata prima dell'approvazione del progetto di coltivazione e dovrà essere costantemente monitorata da tecnici del comune.

13. Per le aree estrattive di dimensioni rilevanti e particolarmente esposte alla visibilità, i comuni potranno valutare la necessità di prevedere l'escavazione in sottoterraneo. Per queste valgono le considerazioni di cui ai precedenti punti con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6.

Art. 11 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni, agli indirizzi e agli altri contenuti del presente Piano entro il termine massimo di sei mesi dalla sua efficacia giuridica. Qualora il comune non provveda entro i termini indicati saranno attivate le procedure di cui al comma 3 della LR 78/1998.

Art. 12 - Monitoraggio delle Attività Estrattive

1. Conformemente a quanto previsto al punto 7.1 dell'elaborato 2 – “Prescrizioni e Criteri per l’attuazione del PRAER”), la Provincia provvederà, con la collaborazione dei comuni sede di attività estrattive e dei titolari delle autorizzazioni di escavazione, al monitoraggio delle attività di escavazione per verificare il rispetto dei quantitativi annui previsti dal dimensionamento definito nella Relazione generale al presente piano con riferimento alla produzione delle varie tipologie di materiali, allo stato di avanzamento dei progetti di recupero ambientale nonché allo stato degli impianti di lavorazione e delle misure attivate per la riduzione delle singole forme di impatto sull’ambiente. Il monitoraggio servirà inoltre a seguire l’andamento degli indicatori definiti quali riferimenti per il monitoraggio delle ripercussioni ambientali della pianificazione provinciale. La Provincia provvederà a dotarsi di un apposito applicativo software che permetta di migliorare i tempi e l’efficacia del monitoraggio.

2. Al fine di garantire la migliore valutazione dei dati derivanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma precedente e per le attività di cui al successivo 4° comma, la Provincia provvederà all’istituzione di una “Commissione Tecnica” permanente formata da propri tecnici, da tecnici della Soprintendenza ai Beni Ambientali, da due rappresentanti del soggetto proponente del progetto, che di volta in volta saranno chiamati a far parte della C.T., ed altri componenti tecnici esterni di elevata esperienza nel settore, dotandola di apposite strumentazioni e sistemi di restituzione e valutazione che permettano un efficace e costante controllo dei dati di escavazione. Gli uffici tecnici comunali ed i soggetti titolari delle autorizzazioni di escavazione dovranno garantire la totale collaborazione con la Commissione Tecnica di cui sopra sia nella comunicazione dei dati, sia nel posizionamento e nella cura di eventuali strumentazioni che si rendessero necessarie.

3. Annualmente, sulla base delle informazioni pervenute dai comuni in merito all’andamento dell’attività estrattiva ed al rilascio/sospensione/revoca delle autorizzazioni, la Provincia elabora un “Rapporto annuale sull’andamento dell’attività estrattiva in Provincia di Siena”. Tale rapporto, sulla base del sistema di indicatori presi a riferimento, conterrà anche i risultati del monitoraggio dei valori di tali parametri per verificare il grado di conseguimento dei diversi obiettivi ambientali, nell’attuazione della pianificazione provinciale, ed indirizzare sia l’attività di monitoraggio sia sulla scelta delle possibili misure correttive. Tale Rapporto sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Siena.

4. Il mancato invio dei dati richiesti per il monitoraggio o eventuali carenze di collaborazione con la Provincia per le attività di cui al presente articolo, potranno comportare la sospensione dell’autorizzazione all’escavazione da parte dell’ente competente.

5. Ai fini della adozione/approvazione delle varianti di adeguamento al presente PAERP nonché in fase di autorizzazione dei progetti di escavazione i comuni potranno acquisire il parere della Commissione Tecnica di cui al comma 2 che dovrà verificare la compatibilità delle norme di variante e dei contenuti di progetto con le norme del presente Piano nonché le misure per il migliore inserimento ambientale delle attività previste e gli eventuali casi particolari di cui all'art. 7 comma 5 e ed all'art. 9 comma 2. La Commissione potrà costituire anche strumento tecnico di supporto all'attività istruttoria dei comuni sia in fase di elaborazione delle varianti urbanistiche di adeguamento al P.A.E.R.P., sia in fase di valutazione ed approvazione dei progetti di escavazione.

6. I Comuni dovranno sempre e comunque comunicare i dati relativi a nuove autorizzazioni rilasciate alla coltivazione di cava o al rinnovo, sospensione o revoca di quelle esistenti.

7. La comunicazione e la verifica dei dati richiesti dovrà essere effettuata da parte dei soggetti responsabili al ogni sei mesi, in concomitanza con il periodo di pagamento degli oneri di escavazione previsti dalla normativa vigente.

8. Entro il mese di marzo di ogni anno i Comuni dovranno comunque, a seguito delle necessarie verifiche, provvedere alla comunicazione annuale ufficiale dei dati rilevati anche sulla base degli oneri incassati ai sensi della vigente normativa regionale.

9. I Comuni dovranno dare tempestiva comunicazione, attraverso il sistema informativo, delle nuove cave autorizzate o delle modifiche di autorizzazioni preesistenti, comunque non oltre 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di autorizzazione.

Art. 13 - Efficacia del P.A.E.R.P.

1. Ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 78/1998, il vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattive (PRAE) di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 36, conserva validità fino alla entrata in vigore del presente P.A.E.R.P.

2. Il P.A.E.R.P. acquisisce efficacia giuridica dalla pubblicazione dell'avviso dell'approvazione del Piano stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi delle disposizioni procedurali di cui al Capo II della LR 1/2005.

Art. 14 - Misure di Salvaguardia

1. Le attività estrattive regolarmente autorizzate a norma della L.R. n. 78/1998, prima dell'efficacia giuridica del presente P.A.E.R.P., comprese quelle che risultassero condotte in aree non ricomprese in quelle individuate nella Carta delle prescrizioni localizzative di cui al precedente art. 4 comma 1 punto 1.3, possono proseguire nel rispetto delle relative prescrizioni e condizioni, fino alla scadenza prevista dalla autorizzazione rilasciata senza la possibilità di apportare modifiche al piano di coltivazione ed al piano di ripristino che comportino aumenti di volumi scavabili rispetto a quanto stimato nella autorizzazione originaria e/o aumenti di superficie scavabile, fatti, comunque, salvi, i contenuti del P.A.E.R.P.

2. Per quanto stabilito nell'art. 39, comma 1, della L.R.T. n. 78/1998, dal momento dell'entrata in vigore del P.A.E.R.P. e fino al momento della piena efficacia giuridica degli atti di adeguamento comunali al suddetto Piano, il Comune potrà rilasciare nuove autorizzazioni per le attività estrattive, ai sensi della L.R.T. n. 78/1998, nel rispetto degli atti comunali di adeguamento al P.R.A.E., purché questi siano stati regolarmente approvati alla data di entrata in vigore del presente Piano ed alla condizione che le stesse autorizzazioni siano totalmente ricomprese in aree previste dal presente Piano nella Carta delle prescrizioni localizzative di cui all'art. 4 comma 1 punto 1.3. Tali autorizzazioni dovranno essere rilasciate in conformità agli indirizzi generali e specifici stabiliti dal presente Piano per l'esercizio delle attività estrattive.

Art. 15 - Varianti al P.A.E.R.P.

1. La Provincia predisporrà ed approverà varianti al P.A.E.R.P., nei seguenti casi:

a) approvazione da parte della Regione Toscana di varianti od aggiornamenti del P.R.A.E.R.;

- b) qualora, a seguito degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 12, anche in carenza di varianti od aggiornamenti P.R.A.E.R., si manifesti la necessità di garantire il rispetto del dimensionamento definito dal P.R.A.E.R. e dal P.A.E.R.P., per i rispettivi lassi temporali di riferimento e/o di promuovere, in forme adeguate, la continuità dell'attività estrattiva nel territorio provinciale;
- c) negli altri casi previsti dal presente Piano e dalla vigente normativa.